

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	135
ALLEGATO (<i>Ulteriore nuovo testo unificato adottato come testo base della Commissione</i>) ..	139

SEDE REFERENTE

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO indi del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

(Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 maggio 2014.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 6 maggio scorso, la Commissione ha convenuto di

esaminare in sede di Comitato ristretto una riformulazione del testo unificato già scelto come testo base, proposta dalla relatrice Covello, sulla base degli approfondimenti svolti anche con riferimento agli emendamenti già presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 febbraio 2014).

Il Comitato ristretto, riunitosi il 15 maggio, ha quindi convenuto di proporre alla Commissione di adottare come testo base un ulteriore nuovo testo unificato (*vedi allegato*), fissando un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Si è altresì convenuto sull'esigenza di programmare prioritariamente un'occasione di confronto con il Governo e, in particolare, con il Vice Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero, al quale è stata attribuita specifica delega per l'agricoltura sociale.

Il viceministro Andrea OLIVERO, nel porgere il suo saluto alla Commissione, ai cui lavori oggi partecipa per la prima volta, sottolinea che il tema dell'agricoltura sociale non solo è materia che gli è stata espressamente delegata dal Ministro Martina, ma è un tema che gli è affine anche sotto il profilo culturale, in ragione della sua pregressa attività.

Nel merito del nuovo testo unificato oggi all'esame, desidera ringraziare i componenti della Commissione per aver voluto riprendere anche in questa legislatura un lavoro di elaborazione legislativa importante e qualificante per la Commissione. Sottolinea infatti che una definizione legislativa a livello nazionale dell'agricoltura sociale è particolarmente importante per una serie di ragioni che si limiterà a ricordare sinteticamente.

In primo luogo, rileva che le esperienze di agricoltura sociale costituiscono una realtà che si è sviluppata e diffusa con risultati di tutto rispetto e che pertanto merita un pieno riconoscimento da parte dello Stato. Infatti, è compito dello Stato riconoscere, promuovere e vigilare, in una logica di sussidiarietà, rispetto a realtà sociali che si fondano sulla responsabilità dei cittadini, singoli o associati.

In secondo luogo, ricorda che l'agricoltura sociale ha già trovato una prima definizione, come specifica area di intervento delle politiche pubbliche, nella programmazione dello sviluppo rurale sia con riferimento al periodo 2007-2013 sia soprattutto con la nuova Politica agricola comune e la nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020, che inseriscono l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e lo sviluppo economico delle aree rurali come obiettivi prioritari delle politiche di sviluppo rurale.

Inoltre, i programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 sono già in avanzato stato di elaborazione e saranno definiti presumibilmente entro la fine dell'estate; ad una prima disamina delle relative bozze, si può riscontrare una grande attenzione alla tematica dell'agricoltura sociale, ma anche rilevanti differenze e pluralità di approcci che sono certamente frutto delle diverse sensibilità e storie dei territori, ma che per altri aspetti possono destare qualche preoccupazione.

Per questi motivi, appare particolarmente urgente un intervento legislativo che fornisca una definizione stringente e puntuale dell'agricoltura sociale, per rispondere ad un'esigenza di coordina-

mento sia rispetto agli orientamenti dell'Unione europea sia rispetto all'articolata legislazione regionale. Occorre infatti evitare che sotto la definizione di agricoltura sociale sia collocata con valutazioni generiche ogni tipo di realtà di rilievo sociale, con il rischio di non tutelare effettivamente le esperienze di agricoltura sociale. Inoltre, è necessario che il dibattito che si dovrà sviluppare in sede parlamentare abbia un tempestivo riscontro negli altri livelli decisionali, per evitare che la definizione normativa di agricoltura sociale arrivi dopo che sono state già definite le nuove opportunità offerte dalle politiche di sviluppo rurale per il prossimo periodo di programmazione.

Esprime quindi apprezzamento sul testo in esame che, anche rispetto alle diverse formulazioni sinora elaborate, giudica puntuale e idoneo a ricomprendere le realtà che si sono sviluppate in questi anni e a porre i « paletti » necessari ad evitare lo snaturamento del fenomeno.

Sottolinea quindi che, nella logica delle politiche di sviluppo rurale, un intervento legislativo in tema di agricoltura sociale appare urgente anche al fine di rafforzare il *welfare* rurale, tenuto conto delle condizioni delle aree rurali del Paese e delle difficoltà crescenti determinate da politiche pubbliche che hanno tolto risorse ai soggetti che svolgono un importante lavoro di coesione sociale. Da questo punto di vista, ritiene corretta una visione dell'agricoltura sociale come strumento di rafforzamento del *welfare* diffuso nel territorio rurale. Ritiene che nel corso dell'esame tale elemento possa essere ulteriormente sottolineato, anche perché legato ad una connotazione propria dell'agricoltura italiana come agricoltura diffusa, familiare e di comunità, connotazione fino ad oggi non adeguatamente valorizzata, pur se parte dell'eccellenza italiana. L'agricoltura sociale in questo senso non è fenomeno marginale o di nicchia, ma l'indice di una caratterizzazione diffusa dell'agricoltura del Paese. In ogni caso, va tenuto conto del fatto che vi sono espe-

rienze di rilievo al di fuori dell'impresa agricola, ma che non potranno essere definite come agricoltura sociale.

Giudica altresì importanti e puntuali le disposizioni relative al riconoscimento delle caratteristiche degli operatori del settore.

Quanto alla norma sulle organizzazioni di produttori, ricorda che esistono valutazioni differenti, ma ritiene che riconoscere tale opportunità abbia una valenza importante sia per rafforzare l'idea della rete, intorno alla quale si è concretamente sviluppata l'agricoltura sociale italiana, sia nell'ottica della produzione agricola e della commercializzazione dei prodotti agricoli. L'agricoltura sociale è infatti un settore imprenditoriale e la sua connotazione sociale non inficia la connotazione di impresa, che vuole stare nel mercato e affermarsi in virtù della qualità del prodotto e della qualità sociale della sua attività.

Ritiene infine importanti anche le disposizioni relative all'Osservatorio sull'agricoltura sociale, che costituisce un elemento potenzialmente di grande valore, che merita attenzione. In questo senso, assicura la disponibilità del Ministero al fine di evitare che l'Osservatorio possa diventare un organismo di vigilanza generica, scarsamente propositivo, e di garantire la sua funzionalità ed efficacia rispetto ai risultati che si ritengono necessari, tra cui un particolare accompagnamento verso i soggetti più fragili.

In conclusione, assicura l'impegno del Ministero e suo personale per assicurare il più spedito *iter* del provvedimento, che ritiene rivesta un'urgenza politica di speciale importanza.

Massimo FIORIO, *presidente*, ringrazia il viceministro Olivero per l'analisi svolta e per aver espresso la volontà politica di portare avanti il provvedimento. Osserva inoltre che la più recente normativa sui fondi strutturali consente ulteriori passi in avanti in favore del settore.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) concorda con il rappresentante del Governo sull'im-

portanza e l'urgenza del provvedimento in esame anche in considerazione del fatto che numerose regioni hanno già legiferato in materia di agricoltura sociale. Invita pertanto il Governo a non saturare i lavori parlamentari con il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza in modo da permettere un confronto costruttivo sulle proposte di iniziativa parlamentare, come quella in titolo. In tal senso, proprio con riferimento alla sede parlamentare e alla legislazione in tale sede elaborata, ritiene di poter accogliere l'invito al dialogo recentemente rivolto dal Presidente del Consiglio al MoVimento 5 Stelle.

Si associa, inoltre, alle considerazioni sulla rilevanza dell'utilizzo dei fondi strutturali e sull'importanza di non allargare eccessivamente le maglie delle attività rientranti nella nozione di agricoltura sociale, al fine di tutelare chi la pratica effettivamente e per evitare lo sviluppo di attività volte essenzialmente a godere delle agevolazioni previste per l'agricoltura sociale. Preannuncia pertanto la presentazione di specifici emendamenti volti a concentrare gli interventi sui soggetti che realmente operano nel settore.

Ribadisce in conclusione la disponibilità del MoVimento 5 Stelle ad un dialogo aperto sulle tematiche in esame.

Franco BORDO (SEL) esprime a nome del suo gruppo la soddisfazione per l'accelerazione dei lavori sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di agricoltura sociale e sottolinea di avere condiviso con il relatore numerosi passaggi che hanno portato all'elaborazione del nuovo testo base. Ritiene peraltro che permangano alcune criticità, che potrebbero portare a specifiche posizioni di dissenso da parte del suo gruppo.

Nel fare riferimento ad un documento predisposto dalla Rete delle fattorie sociali, ritiene che il lavoro svolto dal Comitato ristretto abbia risolto gli aspetti più problematici relativi alla definizione di agricoltura sociale, all'approccio tematico e alle reti di collegamento. Quanto alle attività di agricoltura sociale praticate nelle aree periurbane, sottolinea che il

testo in esame non contiene previsioni esplicite per ricomprenderle nella nozione, ma neppure esclude tale possibilità. A suo avviso, infine, e su questo tema invita ad una riflessione il rappresentante del Governo, rimane da sciogliere il nodo relativo alle agevolazioni degli investimenti materiali e immateriali da destinare all'agricoltura sociale. In questo senso, non condiziona la soppressione della disposizione, prevista in una precedente stesura del testo, che rinviava ad un successivo decreto ministeriale per la fissazione di requisiti ed entità di agevolazioni connesse agli inserimenti socio-lavorativi di soggetti deboli. Ritiene infatti che, pur nella limitatezza delle risorse a disposizione, si debba lasciare aperta almeno una futura possibilità di intervenire in tal senso.

In conclusione, ribadisce la sua disponibilità ad una proficua interlocuzione con il Governo e la maggioranza su un provvedimento che gli sta particolarmente a cuore.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, ringrazia il viceministro Olivero per il giudizio positivo espresso sul lungo e approfondito lavoro svolto da tutta la Commissione e manifesta la sua disponibilità ad apportare ulteriori miglioramenti al testo predisposto, anche sulla base degli emendamenti dei gruppi.

Esprime inoltre apprezzamento per il fatto che il rappresentante del Governo abbia toccato i temi del riconoscimento dell'agricoltura sociale, del suo legame con il concetto di sussidiarietà, della necessità di una definizione stringente e puntuale di agricoltore sociale e del coordinamento con la normativa europea. Concorda inoltre sul fatto che la specificità sociale non deve inficiare la connotazione di impresa

dell'agricoltore sociale. Apprezza altresì le considerazioni svolte sul *welfare* rurale, ricordando che il Comitato ristretto ha voluto soffermarsi sulle difficoltà di molti imprenditori agricoli che operano nelle aree rurali e maggiormente svantaggiate, particolarmente colpite dai tagli di bilancio.

Condividendo infine le considerazioni circa l'urgenza del provvedimento, in relazione alla prossima programmazione dei fondi strutturali, ribadisce la massima apertura ad ulteriori aggiustamenti migliorativi del testo.

Il viceministro Andrea OLIVERO, nel ringraziare i deputati intervenuti per le loro osservazioni e la loro disponibilità al confronto, osserva che il reperimento di specifiche risorse rappresenta sicuramente una questione da approfondire, che non deve tuttavia pregiudicare una rapida approvazione del provvedimento. Sottolinea peraltro che interventi in tal senso potranno essere oggetto anche di prossimi provvedimenti legislativi.

Luca SANI, *presidente*, propone conclusivamente di adottare l'ulteriore testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, come già convenuto, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per il prossimo giovedì 29 maggio, alle ore 17. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini
e C. 1020 Schullian).**

**ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

ART. 2

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di soggetti svantaggiati di cui

all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di abilitazione, di capacitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare, le attività di:

1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo);

2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione

della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

2. Le attività di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferma restando la disciplina di settore applicabile a ciascuno dei soggetti richiamati.

ART. 3.

(Riconoscimento degli operatori).

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 8. Le imprese riconosciute sono

iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Se le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata pari a 100.000 euro.

ART. 5.

(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2

mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti.

2. Le regioni promuovono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

ART. 6.

(Interventi di sostegno).

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo

le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».

5. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità del comparto primario e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.

ART. 7.

(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle

pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati

dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico.

3. L'Osservatorio può avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento. I componenti dell'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.